

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 212/A

presentata dai Consiglieri regionali  
COCCIU - GIAGONI - MURA

l'8 ottobre 2020

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22  
(Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna  
e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

#### Art. 1

La norma si è resa necessaria per la sola categoria dei lavoratori nell'ambito delle feste e sagre paesane in quanto nel corso del 2020 tale categoria non ha potuto lavorare a causa dell'emergenza Covid-19. Pertanto, con la presente norma, le sovvenzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), devono essere intese, in coerenza con le misure nazionali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19)), quali sussidi alla lavoratore in qualità di persona e non di impresa per il mancato reddito nel corso di tutto il 2020.

#### Art. 2

1. La norma si è resa necessaria in quanto il dettato originario esclude qualsiasi lavoratore che ha prestato attività lavorativa nell'anno 2020, a prescindere dal periodo di riferimento per il quale viene chiesto l'indennizzo.

**RELAZIONE FINANZIARIA****Art. 1**

1. Ai fini del calcolo della copertura finanziaria, con integrazione indennità di euro 5.000, portando pertanto la stessa a 7.000 euro, si è tenuto conto del numero soggetti che hanno fatto istanza a valere sull'avviso pubblico.

Bacino 658 lavoratori x 7.000 euro = 4.606.000

**Art. 2**

1. Non comporta maggiori oneri finanziari.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

MARRAS, Presidente e relatore, MANCA Desiré Alma, Vice presidente, CADDEO, Segretario, COMANDINI - LANCIANI - PIRAS - SECHI - STARA

pervenuta il 14 ottobre 2020

La proposta di legge in discussione è stata licenziata a maggioranza nella seduta della Seconda Commissione permanente del 13 ottobre 2020.

La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento con l'audizione dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che ha spiegato la problematica dei lavoratori che operano nell'ambito delle feste e delle sagre paesane e sollecitato l'approvazione della proposta di legge per fornire un aiuto a questi lavoratori che hanno visto la propria attività sospesa o ridotta a causa delle misure di contenimento legate alla pandemia da Covid-19.

La Commissione ha concordato con la finalità della proposta di legge e, nel procedere all'esame dei singoli articoli, ha deciso di apportare alcune modifiche al testo dei proponenti. In particolare, ha riformulato l'articolo 1 prevedendo, in luogo di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la sua abrogazione; ha quindi riformulato l'intervento complessivo a favore degli ambulanti e dei giostrai configurando una nuova misura (con l'inserimento di un articolo ad hoc nella legge regionale n. 22 del 2020) che preveda la concessione dell'aiuto ai lavoratori e non più all'impresa.

La Commissione ha, inoltre, accolto la sollecitazione dell'Assessore di apportare un'ulteriore modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 introducendo il riferimento al concetto di effettiva occupazione piuttosto che di mancata o ridotta occupazione.

La Commissione, infine, ha aggiunto un articolo che reca la norma finanziaria ed uno relativo all'entrata in vigore.

La Commissione, a maggioranza, ha approvato gli articoli della proposta di legge 212 così emendati e ha sospeso l'approvazione finale per consentire alla Commissione Finanze di esprimere, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento consiliare, il proprio parere di competenza.

La Commissione Finanze, nella seduta 13 ottobre 2020, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento. La Commissione Seconda, pertanto, nella seduta del 13 ottobre 2020 ha approvato, a maggioranza, definitivamente la proposta di legge.

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione e i tempi stretti a disposizione auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta del 13 ottobre 2020, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

Indennità in favore dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 22 del 2020

1. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e in coerenza con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di indennizzi per i lavoratori danneggiati da detta emergenza, le sovvenzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) già oggetto di avviso pubblico, devono intendersi quali indennità alla persona integrativa al reddito personale.

2. In ragione del protrarsi della sospensione delle attività lavorative nell'ambito delle feste e sagre paesane e del conseguente mancato reddito, per i soggetti di cui al precedente comma, l'indennità prevista dall'avviso pubblico è rideterminata in misura pari a 7.000 euro.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzato per l'anno 2020 uno stanziamento di euro 4.606.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

in aumento

missione 12 - programma 05 - titolo 1		
capitolo NI		
2020	euro	4.606.000

in diminuzione

missione 15 - programma 03 - titolo 1	
capitolo SC08.8702	

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

Titolo: Modifiche alla legge regionale n.22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste e sagre e dei lavoratori

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020 (Interventi a favore degli operatori di feste e sagre)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) è inserito il seguente:

"Art. 17 bis (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane)

1. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1).".

2. Conseguentemente all'entrata in vigore della presente legge la lettera b) del comma 1, dell'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2020, è abrogata.

2020 euro 1.306.000

missione 15 - programma 03 - titolo 1  
capitolo SC08.8708

2020 euro 3.300.000.

Art. 2

Modifiche all'articolo 9  
della legge regionale n. 22 del 2020

1. All'articolo 9, comma 1, lettere a), e b), della legge regionale n. 22 del 2020 sono abrogate le parole "e che non siano stati riassunti nell'anno 2020 per lo svolgimento di analoghe attività".

Art. 2

Modifiche all'articolo 9  
della legge regionale n. 22 del 2020 (Interventi straordinari per i lavoratori)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nelle lettere a) e b) le parole "e che non siano stati riassunti nell'anno 2020 per lo svolgimento di analoghe attività" sono abrogate;
- b) nelle lettere a), b) e c) le parole "mancata o ridotta" sono sostituite dalle parole "alla effettiva".

Art. 2 bis

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 4.606.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente:

- a) quanto ad euro 1.145.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2020 che è conseguentemente rideterminata in euro 855.000;
- b) quanto ad euro 3.461.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 che è conseguentemente rideterminata in euro 63.539.000.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo  
SCNI  
2020 euro 4.606.000  
(cassa e competenza)

in diminuzione

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo  
SC08.8702  
2020 euro 1.145.000  
(competenza)  
2020 euro 145.000  
(cassa)

missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo  
SC08.6033 (Fondo di riserva per le autorizza-  
zioni di cassa)  
2020 euro 1.000.000  
(cassa)

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo  
SC08.8707  
2020 euro 3.461.000  
(cassa e competenza).

4. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono attuati nei limiti complessivi delle risorse stanziare nel bilancio della Regione 2020-2022 per le medesime finalità in conto della missione 15 - programma 03 - titolo 1.

Art. 2 ter

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).